



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia Procura della Repubblica
Tribunale di Taranto
Via Marche, s.n.c.
74100 Taranto
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ARPA Puglia
Direzione Tecnica
Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
c/o Ospedale Testa
Contrada Rondinella – 74100 Taranto (TA)
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Via Laurentina, 449 - 00142 Roma
eni@pec.eni.com
Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica, 106 - 74100 Taranto (TA)
enimtaranto.dir@pec.eni.it

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI di Taranto. Diffida MATTM Prot. 20824 del 09/08/2016 (acquisita in ISPRA al Prot. n°51210 del 09/08/2016).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM Prot. 22108 del 07/09/2016 (acquisita con Prot. ISPRA n°53974 del 07/09/2016).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Puglia, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva che il Gestore:

- a) ottemperasse a quanto prescritto al Paragrafo 7 pag. 126-127 del PIC e 52 del PMC per le tempistiche di intervento nell'ambito della procedura LDAR; in caso di problemi operativi che non consentano l'intervento nelle tempistiche previste, dovrà essere inserita apposita nota giustificativa nella reportistica disponibile in impianto;

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- b) provvedesse immediatamente a stabilire con i soggetti responsabili dell'area di cantiere una procedura di accesso ai punti di campionamento e agli scarichi, sia in termini di disponibilità di accesso alle aree che di sicurezza per gli operatori e la strumentazione necessaria agli enti di controllo; entro 30 giorni dalla ricezione della diffida dovrà trasmettere evidenza documentale di quanto adottato al fine di consentire l'accessibilità ai punti di campionamento e agli scarichi finali.

Il Gestore, con nota prot. RAFTA/DIR/RP/294 del 02/09/2016 e prot. RAFTA/DIR/RP/391 del 15/11/2016, ha dato evidenza dell'ottemperanza delle diffide proposte come segue.

Per quanto riguarda la diffida di cui al punto a): "... la Raffineria di Taranto, in occasione della prima campagna di monitoraggio già eseguita (GIU-LUG 2016), ha provveduto ad effettuare gli interventi di riparazione dei componenti fuori soglia, per quanto tecnicamente e oggettivamente possibile, nel rispetto delle tempistiche definite alla pagina 27 del PIC e 52 del PMC. Laddove per esigenze operative non sia stato possibile eseguire i suddetti interventi in accordo alle tempistiche previste dall'AIA, la Raffineria di Taranto ha puntualmente provveduto ad inserire apposita nota giustificativa nella reportistica di reparto, così come peraltro evidenziato dall'Ente di Controllo ...".

Per quanto riguarda la diffida di cui al punto b): "... Nel mese di LUG u.s., la Direzione Lavori del Progetto Piastra Portuale ha dato seguito alla richiesta di Eni realizzando un percorso pedonale di accesso ai punti di campionamento degli Scarichi A e B di Raffineria esterno all'area di cantiere. Mediante tale percorso, identificato anche da apposita cartellonistica, viene pertanto definitivamente risolto il problema del più agevole accesso ai punti di scarico ed ottemperata la richiesta di cui al punto 2 della diffida prot. DVA-U-0020824 del 09 AGO 2016. In Allegato 3 alla presente si riporta un report fotografico come evidenza documentale della soluzione adottata ...". Nella successiva nota prot. RAFTA/DIR/RP/391 è stato comunicato che l'area è ora definitivamente recintata e resa agibile attraverso ritiro delle chiavi disponibili in Raffineria. Il punto b) si può ritenere pertanto risolto.

In riferimento al punto a), al fine di poter valutare il totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida, si ritiene opportuno che il Gestore trasmetta una relazione dettagliata da cui si evinca la percentuale di componenti monitorate sulle quali, in caso di rilevamento di perdita durante il monitoraggio, non è stato possibile effettuare le riparazioni entro i cinque giorni lavorativi successivi prescritti dal PMeC. In tale relazione, dovrà altresì essere indicato il numero e la tipologia di componenti classificate quali "emettitori cronici" ovvero per le quali i valori delle perdite monitorati sono risultati sempre superiori ai valori indicati nella tabella riportata al paragrafo 5.1.4.5 del PMeC. Inoltre, si ritiene opportuno che il Gestore provveda ad integrare il programma LDAR indicando nella base di dati le componenti per le quali non è stato possibile iniziare la riparazione entro i 5 giorni lavorativi successivi dall'individuazione della perdita come previsto dalla Tabella riportata a pagina 52 del piano di monitoraggio e controllo e specificando gli oggettivi impedimenti che non consentono la riparazione delle perdite con l'impianto in marcia.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della nota MATTM Prot. 20824 del 09/08/2016.

Distinti saluti.

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale